



N. di Rep.

REPUBBLICA ITALIANA – COMUNE DI SARCEDO (VI)

CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI SITI IN
SARCEDO, VIA ROMA N. 13 - BAR RISTORANTE PIZZERIA ALLA
PERGOLETTA.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì del mese di
nella sede municipale del Comune di Sarcedo, sita in via Roma
17, avanti a me, Dott., Segretario comunale,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma
quarto, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
enti locali (d.lgs. n. 267/2000) sono comparsi:

1) COMUNE DI SARCEDO (VI) c.f.00266420249, con sede in 36030
Sarcedo (VI) Via Roma 17, di seguito denominato anche "Comune"
o "Ente" o "Committente", qui rappresentato dalla Dott.ssa
Frida De Michele, nata a Avellino il 25/04/1981, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio,
bensì in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Sarcedo, che in quest'atto rappresenta, e qui domiciliato per
la carica che ricopre, in qualità di Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, degli artt.
50, 107 e 109, comma secondo, del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) e
del Decreto del Sindaco di Sarcedo n. 5 del 04/05/2023;

2) xxxxxxxx di seguito denominato anche "affittuario" o



“Impresa” o “Società”, con sede in Sarcedo via _____ ,
iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di
Codice Fiscale _____ ed al numero di Repertorio Economico
Amministrativo (R.E.A.) _____ , qui rappresentata dal Sig.,
nato a il //, codice fiscale, residente a, in _____ , identificato a
mezzo c.i. / pat. _____ , rilasciata da
_____ il _____ comparente, della cui
identità personale io, Segretario comunale, sono certo.

La dott.ssa Frida De Michele dichiara la mancanza di cause di
incompatibilità che possano influire direttamente o
indirettamente sul presente atto, ai sensi del D.Lgs 39/2013.

Le parti sopra indicate, di comune accordo, rinunciano, con il
mio consenso, all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n.1 del 09/01/2024, la Giunta Comunale ha
fornito gli indirizzi per la procedura di aggiudicazione di
affitto d’azienda per l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande da esercitarsi obbligatoriamente
all’interno dell’immobile sito in Sarcedo (VI) via Roma 13 e
dunque non trasferibile ad altra sede, il tutto meglio
descritto nella planimetria, allegata sub. “B” in copia al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale; le
planimetrie sono riferite agli immobili con estremi catastali
identificativi delle unità immobiliari: Foglio n. 5, Mappale
n. 132, Subalterno 4 (cat. C1) e Subalterno 11 (cat. C6);



- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Sarcedo www.comune.sarcedo.vi.it (nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti");

- con determinazione dell'Area Finanziaria n. del si aggiudicava in via definitiva, alla Ditta **XXXXX**, il contratto d'affitto d'azienda del Bar Ristorante Pizzeria Alla Pergoletta;

- l'Affittuario ha espressamente manifestato la volontà del rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti di gara;

- l'Affittuario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Bando, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'affitto d'azienda e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione dell'offerta;

- l'Affittuario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

1. Oggetto del contratto.



IL COMUNE DI SARCEDO, come sopra meglio generalizzato e rappresentato, affitta alla ditta **XXXXXX**, come sopra meglio generalizzata e rappresentata, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, l'azienda costituita da un bar trattoria pizzeria, sito in Sarcedo (VI) via Roma, 13 e denominata "Alla Pergoletta", catastalmente così individuata: Foglio n. 5, Mappale n. 132, Subalterno 4 (cat. C1) e Subalterno 11 (cat. C6) come anche descritto nella planimetria, allegata sub. "B" in copia al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale. L'affitto è completo delle strutture, degli arredi (come da allegato inventario sub. "A"). L'elenco delle attrezzature è allegato al verbale di consegna di cui costituisce parte integrante. Il verbale di consegna dei beni strumentali compresi nell'azienda costituisce a tutti gli effetti l'inventario degli impianti, attrezzature e beni mobili assunti in consegna e costituirà l'unico elemento di prova delle consistenze e della consegna.

2. Durata del contratto.

L'affitto dell'azienda avrà decorrenza **dal giorno** **ed avrà la durata di anni 6 (sei)**. E' consentito alle parti di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare almeno sei mesi prima della data di recesso, solo per gravi motivi. In caso di morte, fallimento, o altra procedura concorsuale, incapacità permanente dell'affittuario o violazione degli obblighi da



parte di quest'ultimo di curare in maniera efficiente la gestione dell'azienda, il contratto si risolve con la contestuale riconsegna dell'azienda al proprietario.

Il contratto relativo a quanto in oggetto (affitto dell'azienda) è eventualmente rinnovabile, a insindacabile ed esclusivo giudizio del Comune, su richiesta dell'affittuario, presentata per iscritto con almeno mesi sei di anticipo sulla data scadenza. Alla scadenza del contratto l'affittuario, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa e riconsegnarli al Comune non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti, degli arredi e delle attrezzature e dell'osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.

3. Corrispettivo.

Il canone mensile per il primo anno viene stabilito in € (/00) oltre I.V.A. prevista per legge da corrispondersi ciascuna in via anticipata entro i primi cinque giorni del mese.

Dalla seconda annualità contrattuale il canone sarà annualmente aumentato in misura pari al 75% della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT rispetto al mese precedente a quello dell'inizio del contratto.



Il pagamento del canone, o quant'altro dovuto per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni dell'affittuario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento puntuale, per qualunque causa, anche di una sola mensilità del canone, comporterà la risoluzione, automatica e di diritto del presente contratto, per fatto e colpa del affittuario, con incameramento della cauzione definitiva, salva la rifusione degli eventuali maggiori o ulteriori danni patiti dal Comune.

4. Modalità di gestione dell'azienda.

L'Affittuario si impegna a gestire l'azienda con la massima cura e nel rispetto integrale delle disposizioni di legge in materia vigenti o che verranno emanate nel periodo di cui al presente contratto, anche in campo previdenziale, fiscale e commerciale.

L'affittuario dovrà gestire personalmente l'azienda con divieto assoluto di mutamento della destinazione d'uso dei locali e dell'attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito, pena la risoluzione di diritto del contratto, con incameramento della cauzione definitiva. E' espressamente esclusa la successione nei contratti di cui all'art. 2558 del codice civile. In particolare, la proposta operativa presentata in sede di partecipazione alla gara deve poi essere concretamente attuata nei termini e nei modi indicati, e non potrà subire modifiche, di qualsivoglia genere



e/o natura, parziale e/o totale, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e la rifusione di ogni e qualsivoglia danno subito dal Comune.

L'Affittuario dovrà tenere costantemente informata la Concedente per qualsivoglia spostamento di attrezzature o beni mobili. Qualora si verificassero inconvenienti particolari sulla struttura, l'Affittuario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione che valuterà l'effettiva consistenza dei problemi e deciderà in merito all'opportunità e competenza per le eventuali riparazioni o interventi, secondo le vigenti leggi in materia di fitto d'azienda.

L'Affittuario si impegna, inoltre, a:

> provvedere ad ogni adempimento relativo all'esercizio di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande;

> al rispetto di quanto espressamente previsto nella proposta operativa presentata in data XXXX al protocolloXXXX

L'affittuario dovrà inoltre concordare con il Comune anche l'eventuale inserimento di arredi o di attrezzature di sua disponibilità o proprietà. Potrà inoltre apportare ai beni oggetto dell'affitto innovazioni, addizioni o migliorie, solo previo consenso scritto del Comune, alla cui proprietà dette innovazioni, addizioni o migliorie resteranno acquisite, al termine della concessione, senza che l'affittuario abbia diritto a rimborsi o indennità di sorta salvo che il comune, a sua esclusiva discrezione, non riconosca all'affittuario



medesimo un compenso di importo non superiore all'effettivo valore dei beni al momento della risoluzione o conclusione del contratto. Qualora, invece, al termine della concessione, il Comune richiedesse la riduzione in pristino dei locali, L'affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell'art. 1590 c.c. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte del Comune. L'affittuario è tenuto invece a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora il Comune non intenda ritenerle.

E' assolutamente vietata l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

E' altresì, assolutamente vietata la vendita di cannabis light.

5. Denominazione.

La denominazione del pubblico esercizio è "Bar Trattoria Pizzeria alla Pergoletta". Tale denominazione deve rimanere inalterata per tutta la durata del contratto.

6. Responsabilità e assicurazione.

L'Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno ed all'esterno dell'immobile. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall'Affittuario, il Comune di



Sarcedo, gli eventuali dipendenti o prestatori d'opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa.

Per tutta la durata del presente contratto, l'Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Sarcedo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune di Sarcedo prende atto che l'Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:

a) Polizza assicurativa n. _____ emessa _____ a copertura del rischio locativo dell'immobile contenente le seguenti clausole: copertura dell'immobile, dei beni e degli strumenti concessi in affidamento per danni derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € X.XXX.XXX,XX per sinistro, il ricorso terzi e la copertura di danni e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali in locazione;

b) polizza assicurativa RCT n. _____ emessa _____, comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l'affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l'esecuzione



dell'attività, con esclusivo riferimento al contratto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro € X.XXX.XXX,xx (/00) con numero illimitato di sinistri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d'opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti.

I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l'affidatario.

Le polizze prevedono la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l'Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

7. Utenze.

Sono interamente a carico dell'affittuario le spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del riscaldamento. L'affittuario si impegna a richiedere, a proprie spese, l'apertura delle utenze d'acqua, luce e gas e quant'altro fosse necessario, assumendone ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il costo del noleggio.

Sono, altresì, a carico dell'affittuario, le tasse annuali per



rifiuti e occupazione suolo pubblico, ove dovuta.

8. Manutenzioni e obblighi generali

La manutenzione ordinaria è ad esclusivo carico dell’Affittuario, che dovrà provvedervi con il massimo scrupolo e professionalità in modo da preservare sempre al meglio l’immagine della struttura. Le riparazioni straordinarie restano a carico del Committente. Nessuna innovazione o manutenzione straordinaria potrà essere eseguita dall’Affittuario senza il preventivo consenso dell’Ente che avrà piena facoltà di optare per la rimozione/riduzione in pristino o la conservazione delle modificazioni, ove migliorative, senza nulla dover riconoscere all’Affittuario, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni. L’affittuario dovrà consentire l’accesso ai locali, oggetto dell’affitto d’azienda, al Comune od a suoi incaricati, con il minor incomodo possibile.

9. Migliorie

Le proposte contenute nell’offerta migliorativa devono essere realizzate entro il secondo anno di attività secondo il puntuale cronoprogramma indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato C).

Il valore economico dell’intervento a carico dell’aggiudicatario, dichiarato in sede di gara, è pari ad € . L’investimento in migliorie della struttura dovrà essere dimostrato con idonea documentazione giustificativa delle



spese sostenute.

10. Garanzie.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'affittuario ha prestato cauzione definitiva con polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. _____,

rilasciata da _____, per euro 0,00 (0/00), pari a sei mensilità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto o dalle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del puntuale pagamento dei canoni d'affitto e degli oneri accessori e/o a copertura di ogni e qualsivoglia spesa e/o onere a carico dell'affittuario, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'affittuario dovrà reintegrare la cauzione medesima - nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta - qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, pena la risoluzione del contratto. La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione Comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal contratto.

11. Risoluzione e revoca

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice



Civile, il presente contratto si risolverà di diritto:

- in caso di ritardo superiore a due mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone, fatto salvo il pagamento degli interessi di legge ed il diritto al risarcimento di tutti i danni;
- in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi relativi al rispetto della destinazione dell'immobile (anche parziali) o delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista;
- in caso di sub-affitto e di ogni altro motivo di interesse pubblico. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell'Affittuario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. L'Amministrazione provvederà alla revoca del contratto qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti dichiarati dall'Affittuario in sede di presentazione dell'offerta, condizione essenziale per la partecipazione. La revoca comporterà l'immediata risoluzione del contratto di affitto, senza oneri a carico del Comune. In tutti i casi di risoluzione del contratto di affitto d'azienda, l'affittuario dovrà immediatamente riconsegnare l'immobile concesso libero; la ritardata consegna costituirà l'affittuario in mora; lo stesso sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari al doppio dell'ultimo canone giornaliero pagato, salvo il risarcimento del danno maggiore.



12. Elezione domicilio

Per ogni effetto del presente contratto, l'Affittuario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

13. Rapporti di lavoro personale dipendente

L'Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, nei confronti di eventuale personale dipendente, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale, in particolare:

- ad applicare i vigenti contratti collettivi di categoria;
- ad assicurare detto personale ai fini previdenziali, infortunistici e mutualistici;
- a rispettare scrupolosamente le norme in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e quelle igienico sanitarie in vigore riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, la salubrità dei locali di lavoro e dei locali ove viene esercitata l'attività.

14. Richiami normativi

Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

15. Spese contrattuali



Le spese per la stipula del presente contratto e il versamento delle imposte di bollo e di registro, sono interamente a carico dell'affittuario.

16. Attestato di Prestazione Energetica

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, l'Affittuario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dei locali oggetto di affitto. Copia dell'attestato di prestazione energetica, con validità fino al 03/08/2024, viene altresì allegata al presente contratto (Allegato sub "D").

Art.17 - INFORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) sul trattamento dei dati personali, informa l'Affittuario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente ai fini della conclusione e della esecuzione del presente contratto nonché delle attività ad esse correlate e conseguenti.
2. I dati personali dell'Affittuario, conosciuti ed utilizzati in relazione alle esclusive finalità sopra indicate, sono raccolti presso l'Area Ragioneria del Comune.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate agli scopi



predetti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

5. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;



- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

7. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la sottoscrizione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

8. I diritti che l'Affittuario interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno



2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'Affittuario interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

9. Il Comune di Sarcedo informa l'Affittuario che "titolare" del trattamento è il Comune di Sarcedo, con sede in Sarcedo (VI), via Roma 17, pec: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, i delegati del titolare, incaricati del suddetto trattamento, è la dott.ssa De Michele Frida, Responsabile dell'Area Finanziaria.

10. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Affittuario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

11. Con la sottoscrizione del contratto, l'Affittuario viene, altresì, designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

12. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'Affittuario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i



dati particolari e giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del G.D.P.R. nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

17. Controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire in via amichevole saranno attribuite alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

18. Valore contrattuale

Il valore del presente contratto è pari ad € ,00 (/00) corrispondente al somma complessiva dei canoni che l'affittuario deve corrispondere per la durata del contratto stesso e la sua eventuale proroga.

19. Allegati

Costituiscono allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- Allegato A - Inventario/Verbale di consistenza
- Allegato B - Planimetria
- Allegato C - Relazione Tecnico Illustrativa



- Allegato D - Attestato di Prestazione Energetica dei locali

Del presente contratto ho dato lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono in segno di completa e fedele espressione della loro volontà. Redatto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, si compone di n. xx (xx) facciate (tutte numerate progressivamente da uno a xx), oltre ai documenti qui allegati. È, il presente atto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti, che lo riconoscono conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione.-

Il Comune

L'affittuario

Il Segretario comunale rogante

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c, le parti espressamente e specificamente approvano le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 21.-----

Il Comune

L'affittuario:

Il Segretario comunale rogante